



Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
- Ai Direttori dei SISP
- Ai Direttori Dipartimenti Cure Primarie
- Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari
 - *delle Aziende Sanitarie Locali*
- Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
- Al Presidente ANCI Puglia
- Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
 - dei MMG/PLS
 - delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
 - delle strutture private accreditate
- Agli Ordini Professionali

e, per conoscenza

- Al Responsabile regionale Flussi Covid-19
- Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
- Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
- Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
- All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
- All' Assessore alla Sanità e Benessere animale
- Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Decreto-legge 4 febbraio 2022, n.5 – Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Nuove indicazioni operative.

In ragione dell'intervenuta approvazione del decreto-legge in oggetto richiamato e, in specie, di quanto previsto dall'art. 6 recante «Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo», si ritiene opportuno formulare le seguenti indicazioni operative da applicarsi nell'ambito della Regione Puglia e allegare il *“vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, in presenza di casi di positività al Covid 19”* predisposto dal Ministero dell'Istruzione, che contiene l'esplicitazione delle misure per la didattica, delle misure per la presenza e per il rientro in classe nonché delle misure sanitarie da applicare alla sezione, gruppo classe o classe in presenza di casi Covid-19 confermati.

Si specifica che le previsioni della nuova norma sono immediatamente esecutive e pertanto le misure già disposte ai sensi della previgente normativa devono essere ridefinite in relazione alle nuove disposizioni.



Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

1. Gestione casi confermati (positivi al test SARS-CoV-2)

La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non docente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto.

Pertanto, gli **alunni** che dovessero risultare **positivi** a un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito risulta registrato nel sistema informativo regionale "IRIS" riceveranno automaticamente un provvedimento di isolamento.

Gli alunni **positivi asintomatici** riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l'esecuzione del test antigenico rapido per l'accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario.

Gli alunni **positivi sintomatici** sono, invece, presi in carico dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l'accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021.

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici.

2. Misure di quarantena

Per permettere al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente di provvedere alla gestione dei contatti stretti dei casi confermati scolastici, secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto-legge n.5/2022, il Dirigente dell'Istituto Scolastico, accertata la sussistenza nella classe/gruppo classe/sezione di 5 o più casi confermati Covid-19 (sistema integrato di educazione e istruzione, scuole primarie) o di 2 o più casi confermati Covid-19 (scuola secondaria di I e II grado):

- a) compila e sottoscrive il modulo di segnalazione degli alunni che sono casi confermati Covid-19 scolastici (qui allegato) della classe/gruppo classe/sezione;
- b) utilizza il foglio elettronico, già allegato alla circolare prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022, contenente i dati dei soggetti (alunni, educatori, personale scolastico docente e non docente) che sono "contatti stretti" dei casi confermati della classe/gruppo classe/sezione, **inserendo nella colonna "data contatto" l'ultimo giorno di presenza in classe del quinto caso confermato COVID-19 (sistema integrato di educazione e istruzione, scuole primarie) ovvero del secondo caso confermato Covid-19 (scuola secondaria di I e II grado);**



- c) trasmette il modulo e il foglio elettronico all'indirizzo e-mail del Referente Covid-19 del SISP ASL territorialmente competente.

L'operatore del SISP ASL ricevuto il modulo e il foglio elettronico trasmessi dal Dirigente dell'Istituto scolastico provvede, mediante il sistema informativo regionale "IRIS":

- a) alla verifica dei dati dei casi confermati presenti nel modulo;
- b) alla verifica della completezza dei dati registrati dalla scuola nel foglio elettronico e alla verifica manuale (attività da svolgersi fino all'implementazione della cooperazione con il sistema "GIAVA") della posizione vaccinale e/o di guarigione di ciascuno degli alunni presenti nel foglio elettronico;
- c) alla registrazione nello stesso foglio elettronico delle date di esecuzione dei **test** per i soli soggetti **non vaccinati e vaccinati / guariti da più di 120 giorni** ai fini della riammissione a scuola; per gli altri soggetti nella colonna della data prelievo, fino all'implementazione di una nuova funzionalità, andrà inserito il valore "NO", che bloccherà la generazione della richiesta di test;
- d) al caricamento del foglio elettronico dei contatti stretti mediante l'apposita funzione di upload: per i soggetti con valore NO nella colonna data prelievo, sarà generato un messaggio di errore che corrisponde alla mancata emissione della richiesta di test.

Sarà prodotta automaticamente la richiesta di **test** antigenico rapido per SARS-CoV-2 ai fini della riammissione in presenza per i soli alunni in quarantena. Con la richiesta così prodotta, sarà possibile eseguire il **test** SARS-CoV-2 presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 con oneri a carico del Servizio Sanitario.

Fino alla realizzazione delle funzionalità di produzione automatica dei provvedimenti individuali di quarantena a seguito del caricamento del file, l'operatore ASL dovrà emettere tali provvedimenti manualmente, a carico dei soli soggetti **non vaccinati e vaccinati / guariti da più di 120 giorni**, secondo le attuali modalità, trasmettendoli ai soggetti interessati.

La quarantena precauzionale terminerà il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo.

Si specifica che:

- la procedura di cui innanzi si applica unicamente ai "contatti stretti" scolastici **non sintomatici**;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 6, ai fini del calcolo dei casi confermati (positivi) al Covid-19 non deve essere considerato il personale educativo e scolastico.

I soggetti **sintomatici** o coloro per i quali dovessero **insorgere i sintomi** saranno presi in carico dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale, che avvierà l'accertamento del caso sospetto Covid-19, laddove ne ravvisino la necessità, secondo le procedure già in essere, ivi compresa l'emissione nel sistema "IRIS" della richiesta di esecuzione del **test** SARS-CoV-2 per l'accertamento del caso, la sorveglianza sanitaria e l'accertamento di guarigione.

3. Riammissione in presenza

La riammissione in presenza dei soggetti posti in quarantena avverrà mediante la presentazione dell'attestato di esito negativo al **test** antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2, eseguito nei termini previsti dall'art. 6 del decreto-legge n.5/2022.



4. Comunicazioni automatiche

Si pone in evidenza nuovamente l'importanza della correttezza e completezza dei dati di contatto personali registrati dagli erogatori, dagli operatori sanitari nel sistema informativo regionale "IRIS" nonché di quelli comunicati mediante gli elenchi elettronici da parte dei Dirigenti degli Istituti scolastici.

Infatti, le comunicazioni automatiche dei provvedimenti, delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2 e delle modalità di recupero dei documenti mediante il portale regionale "Puglia Salute" avverranno mediante SMS/e-mail utilizzando i dati di contatto personali dei soggetti (alunni maggiorenni, genitori/tutori/affidatari dei minorenni, personale docente/non docente).

Si richiama, pertanto, alla massima attenzione nella rilevazione e registrazione di questi dati.

Si invitano le SS.LL. a prendere atto di quanto comunicato e a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
07.02.2022 16:55:42
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli



Mongelli Onofrio
07.02.2022 17:09:52
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



Montanaro Vito
07.02.2022
18:27:08
GMT+01:00